



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice [REDACTED], ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al [REDACTED]

TRA

[REDACTED], rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti **Antonio Iodice** e **Antimo Zarrillo** unitamente ai quali elett. dom. in Marcianise alla via Duomo n. 16

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio IX Ambito Territoriale per la Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dai funzionari [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] con cui elett. dom. in Caserta, alla [REDACTED]

RESISTENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 02.08.2024 e ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe indicata, esponeva di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 in forza di plurimi contratti, per i periodi e presso gli Istituti scolastici analiticamente indicati in ricorso; che, in relazione a tali periodi, non le era stata riconosciuta la cd. "Carta Elettronica del docente", di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time. Tanto premesso, deduceva la illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento del beneficio



anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.

In ragione dell'individuato *dies a quo* del termine di prescrizione quinquennale, non può ritenersi prescritta l'azione proposta dalla ricorrente per tutte le annualità in relazione alle quali viene in questa sede richiesto il beneficio economico della carta elettronica posto che il primo incarico fino al termine delle attività didattiche è stato conferito con contratto stipulato in data 28.10.2019 e la parte ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso introduttivo ricevuta dall'amministrazione scolastica in data 12.09.2024, dunque, entro il termine di prescrizione quinquennale.

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente*, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'effetto, il Ministero convenuto va condannato ad erogare in favore della parte ricorrente il predetto beneficio dell'importo nominale annuale di euro 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un totale di euro 2500,00, oltre accessori come per legge.

Le [redacted] seguono la [redacted] e [redacted] come da dispositivo tenuto conto del valore della causa nonché della natura seriale della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della [redacted] [redacted] [redacted], quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della *Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente*, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- b) per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, alla erogazione in favore della ricorrente della carta elettronica del docente nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per il valore nominale in parte motiva – pari ad euro 2500,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione;
- c) condanna il Ministero convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle [redacted]
[redacted]
[redacted]

Santa Maria Capua Vetere, 12 aprile 2026

Il Giudice
[redacted]

